

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE
2^a (Giustizia)

10^a (Industria, commercio, turismo)
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2006

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Cota.

La seduta inizia alle ore 8.40.

IN SEDE REFERENTE

(3647) SEMERARO ed altri. - Modifica al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il senatore MUGNAI (AN) ribadisce il proprio orientamento favorevole sul disegno di legge in titolo. Precisa, in replica ad alcune affermazioni del rappresentante del Governo, che il parere formulato dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo relativo al codice delle assicurazioni suggeriva l'introduzione dell'indennizzo diretto, ma sottolineava la necessità che ciò avvenisse nell'ambito di una riforma complessiva del sistema dei risarcimenti. Non rinnega affatto tale parere, ma osserva che il testo del decreto legislativo e soprattutto la successiva proposta di regolamento attuativo non appaiono soddisfacenti. Basta guardare all'esperienza concreta per rendersi conto di come il diritto alla difesa sia essenziale per i cittadini che debbano ottenere un risarcimento dalle assicurazioni. Nella proposta di regolamento, a parte le spese medico-legali, non viene presa in considerazione la utilizzazione di altre figure professionali che siano in grado di assistere il cittadino. Ci si affida esclusivamente alla proposta proveniente dalle assicurazioni, dimenticando, peraltro, che non sono gli agenti, che hanno normalmente un buon rapporto con i loro clienti, ma gli uffici di liquidazione a gestire la fase del risarcimento.

Fa presente, inoltre, che all'articolo 3 dello schema di regolamento si prevede l'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore per un comportamento di un soggetto terzo e ciò senza introdurre una forma di litisconsorzio necessario. Si chiede se siano stati valutati i problemi che potranno derivare da una simile impostazione specialmente con riferimento al caso delle lesioni personali. Un ulteriore problema riguarda l'indennizzo in forma specifica, che comprime la libertà di scelta dei cittadini e rischia di far riemergere i problemi che erano stati risolti dalla legge collegata alla manovra finanziaria per il 2002 sulle cosiddette carrozzerie convenzionate.

Ricorda, infine, che la Corte di cassazione ha ribadito anche in recentissime sentenze che il diritto alla difesa deve essere riconosciuto in qualunque fase, anche stragiudiziale. E' essenziale quindi non privare i cittadini di questa forma di tutela anche con riferimento alla materia assicurativa.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Mugnai, pone in rilievo come il soggetto danneggiato risulti essere senz'altro la parte più debole nel rapporto contrattuale che lo lega alla compagnia assicuratrice e che, per tale ragione, abbisogna di maggiore tutela.

Non si può poi prescindere dalle circostanze specifiche di sinistro automobilistico in cui può versare un cittadino che utilizza l'autovettura quale strumento di lavoro e per il quale la riparazione soddisfacente del danno materiale diventa essenziale per le sue condizioni di vita o in cui si trova colui che subisce un danno biologico per il cui accertamento non può essere certamente sufficiente la perizia del medico legale dell'assicurazione che dovrà liquidarlo.

In buona sostanza, l'istituto dell'indennizzo diretto, come delineato nel codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, seppure finalizzato ad assicurare maggiore celerità ed efficienza nel risarcimento del danno, rischia di finire per danneggiare il consumatore nel momento in cui lo priva della necessaria tutela giuridica per resistere in contraddittorio con le compagnie assicuratrici.

Anche il senatore LEGNINI (DS-U) dichiara di condividere la *ratio* ispiratrice del disegno di legge in titolo in quanto volto a superare l'attuale configurazione del meccanismo dell'indennizzo diretto sotto il duplice profilo dell'impossibilità di fatto di vedere garantita l'assistenza difensiva e del risarcimento in forma specifica del danno.

A tal fine, ritiene in particolare necessario evitare che l'assicurato/danneggiato si trovi da solo dinnanzi alla Compagnia assicuratrice a sostenere le sue ragioni, mentre rischia di assestare un serio colpo alla libera concorrenza delle attività artigianali connesse ai sinistri automobilistici l'introduzione del risarcimento in forma specifica del danno. Non può poi essere sottovalutato il rischio di una moltiplicazione del contenzioso, nel caso di insoddisfazione del risarcimento, che potrà determinarsi e che potrà compromettere la riduzione dei costi che il codice si propone di perseguire.

Si tratta conclusivamente di individuare il punto di equilibrio tra la giusta esigenza di tutela dei cittadini e quella di semplificazione delle procedure risarcitorie pervenendo ad una posizione mediana per la quale, a fronte di una eliminazione dell'indennizzo diretto per il caso di lesioni personali ed in forma specifica, questo verrebbe mantenuto solo per i danni materiali della autovettura, eventualmente prevedendo un tetto di spesa entro il quale si potrebbe ottenere una pronta liquidazione.

Il senatore MACONI (DS-U) ricorda che la proposta concernente l'indennizzo diretto è stata inserita nei pareri delle Commissioni parlamentari competenti dopo un'ampia discussione e che su di essa vi è stata un'ampia condivisione.

L'obiettivo era evidentemente quello di assicurare una maggiore trasparenza ed efficienza ai servizi assicurativi, anche nel tentativo di spezzare quella spirale negativa che si basa sulla lievitazione dei costi e sul conseguente incremento delle tariffe. In tale situazione vi è sicuramente una responsabilità delle compagnie, che non sempre rispettano i principi della concorrenza, come sanzionato in passato anche dall'Antitrust, ma vi sono problemi di carattere più generale che riguardano la gestione dei servizi e che indubbiamente devono essere affrontati.

Ritiene che, peraltro, le osservazioni avanzate nei precedenti interventi e che sono state alla base della presentazione del disegno di legge in esame, siano certamente pertinenti e meritevoli di approfondimento. E' dell'avviso, tuttavia, che esse non debbano condurre ad eliminare un principio di trasparenza come comunque sembra essere quello su cui si basa l'indennizzo diretto. Occorrerebbe quindi operare affinché possano essere individuate le soluzioni idonee a realizzare un soddisfacente funzionamento di tale significativa innovazione.

Interviene quindi il senatore [TIRELLI](#) (LP) a giudizio del quale le pur legittime esigenze degli avvocati non dovrebbero interferire nel procedimento legislativo, tenuto conto che l'assicurato/danneggiato si trova in una posizione di debolezza nei confronti della compagnia già ora e non certo per effetto del decreto legislativo n. 209 del 2005.

Ciò premesso, la sua valutazione sulla utilità dell'introduzione dell'indennizzo diretto è di piena condivisione; si tratta certamente di individuare i migliori strumenti attuativi che ne assicurino una tempestiva ed efficace operatività, ma non è accettabile la sua dichiarazione.

A tale proposito potrebbero essere presi nella dovuta considerazione i suggerimenti proposti dal senatore Legnini circa una delimitazione dell'ambito entro il quale rendere operante l'istituto anche allo scopo di contenere pretese liquidatorie eccessive.

Auspica conclusivamente una piena e rapida attuazione del principio dell'indennizzo diretto anche al fine di fornire al mercato certi e definiti punti di riferimento che non potranno non operare anche in funzione di calmierazione dei costi.

Il sottosegretario COTA dichiara la sua contrarietà al disegno di legge in esame. Ritiene che l'indennizzo diretto sia un punto qualificante del nuovo codice delle assicurazioni e che esso sia stato introdotto con il consenso convinto della maggioranza e del Governo testimoniato dai pareri parlamentari e dalle deliberazioni del Consiglio dei ministri.

Ritiene che si debba evitare di portare avanti gli interessi, pur legittimi, di una singola categoria di cittadini e che occorra viceversa guardare agli interessi generali, che in questo caso sono rappresentati dalle esigenze di trasparenza ed efficienza nei servizi assicurativi. Concorda pertanto con quanto rilevato nell'ultimo intervento dal senatore Tirelli e anche in parte dal senatore Maconi e conferma la disponibilità del Governo ad intervenire sullo schema di regolamento in via di definizione dopo aver compiuto gli opportuni approfondimenti anche con le categorie interessate. Ricorda peraltro il parere favorevole del Consiglio di Stato e le osservazioni che vi sono contenute sul tema della maggiore tutela dei cittadini. A suo avviso, il sistema del risarcimento in forma specifica può dare risultati positivi nel campo delle riparazioni dei veicoli, contribuendo ad impedire la lievitazione dei costi.

Il senatore MUGNAI (AN) precisa di non aver mai voluto mettere in discussione il sistema dell'indennizzo diretto e di aver già confermato la piena coerenza del parere espresso dalla Commissione. Esclude inoltre ogni condizionamento derivante dalla tutela di interessi corporativi, mentre ribadisce gli argomenti esposti nel precedente intervento relativamente alla esigenza di garantire la difesa dei cittadini, che non possono non essere visti che come la parte debole del rapporto contrattuale con le compagnie di assicurazione. Il problema è quindi quello di come viene attuato il principio dell'indennizzo diretto: a suo parere, le norme contenute nel decreto legislativo e soprattutto nello schema di regolamento appaiono insoddisfacenti, proprio in relazione alla necessità di tutelare il diritto alla difesa.

Intervenendo nuovamente, il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) rileva come l'attuale normativa non consideri come dovrebbe il caso di lesioni personali conseguenti a sinistri che, da irrilevanti, nel tempo possono assumere aspetti di gravità invalidante. Se interesse della assicurazione è liquidare immediatamente il danno, occorre comunque garantire la dovuta tutela al danneggiato in un arco di tempo che consenta un adeguato apprezzamento delle conseguenze del sinistro.

Il sottosegretario COTA dichiara di essere favorevole ad un maggior approfondimento relativamente alla disciplina del sistema di risarcimento delle lesioni personali.

Il presidente PONTONE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di giovedì 19 gennaio.

Convieni la Commissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.